

ACCORDO INTEGRATIVO SULLE MODALITÀ E I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016, PER SERVIZI E FORNITURE

tra ARPAT, la RSU e le OO.SS. del comparto

L'amministrazione di ARPAT, la RSU e le Organizzazioni sindacali del personale di comparto

Verificato che:

- l'ipotesi di accordo è stata siglata dalle parti in data 17 marzo 2021;
- in data 22 marzo 2021 è stata resa dal Collegio dei Revisori, a seguito della ricezione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa all'ipotesi di accordo in questione, la certificazione di cui all'art. 40 , comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001.

CONCORDANO

sull'allegata ipotesi di accordo integrativo sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per servizi e forniture, siglata in data 17 marzo 2021;

Delegazione di parte pubblica

Direttore Generale Marcello Mossa Verre*

Direttore Amministrativo Paola Querci*

Delegazione di parte sindacale

CGIL FP - Riccardo Bartolini

firmato

CISL FP - Nicola Burzio

firmato

UIL Sanità - Fabrizio Grassi

firmato

Per la RSU – Matteo Francalanci

firmato

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1 993

IPOTESI ACCORDO INTEGRATIVO SULLE MODALITA' E I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE, EX ART. 113 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016.

La Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale del personale di comparto, come indicati tra i firmatari della presente ipotesi di accordo,

Richiamati:

- l'art. 53, comma 2 del D.lgs. 165/2001 che stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";
- i vigenti CCCCNLL del personale di comparto del Comparto Sanità;
- e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità per il personale di Comparto del 21.5.2018, che indica fra le materie oggetto di oggetto di contrattazione integrativa aziendale i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva e l'art. 81, comma 4, lett. d) dello stesso CCNL che prevede la possibilità di incrementare, con importi variabili di anno in anno, il fondo premialità e fasce "delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli artt. 10, comma 4, e 12 del DPCM del 27.3.2000"; ;
- l'art. 113 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 e s.m.i.;
- gli artt. 17, comma 2, e 18 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla valorizzazione del merito e all'incentivazione della performance;
- Sistema di valutazione della qualità della prestazione del personale di compartodi Arpat", adottato con Decreto DG n. 138 del 17/11/2016;
- l'Accordo di contrattazione integrativa del 19/09/2017 sui criteri e le modalità di svolgimento di attività aggiuntive remunerate ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte del personale di COMPARTO (Decreto presa atto DDG n. 134 del 06/10/2017);

Tenuto conto di quanto definito tra le parti in sede di tavolo tecnico a composizione mista in relazione alle modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche;

CONCORDANO

sul testo del "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per servizi e forniture" che, in allegato, costituisce parte integrante del presente accordo

Le parti danno infine atto che ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 il presente accordo è soggetto alle verifiche di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva

integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge da parte del Collegio dei Revisori, che rilascerà apposita certificazione da pubblicare, ex art. 21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale unitamente al presente accordo e alla relazione tecnico finanziaria e illustrativa e che, pertanto, sarà data applicazione all'accordo previa acquisizione del parere positivo del Collegio dei revisori.

Delegazione di parte pubblica	Delegazione di parte sindacale
Direttore Generale Marcello Mossa Verre*	CGIL FP (Riccardo Bartolini) firmato
Direttore Amministrativo Paola Querci*	CISL FPS (Nicola Burzio) firmato
	UIL Sanità (Fabrizio Grassi) firmato
	Per la RSU Matteo Francalanci firmato

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

ARPAT
Agenzia per la Protezione ambientale della Toscana

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 E
S.M.I. PER SERVIZI E FORNITURE**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Modalità di costituzione del fondo	pag. 3
Art. 3 - Soggetti beneficiari	pag. 4
Art. 4 - Presupposto per la destinazione del fondo	pag. 4
Art. 5 - Costituzione del fondo	pag. 4
Art. 6 - Modalità di assegnazione degli incarichi	pag. 5
Art. 7 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo	pag. 6
Art. 8 - Ripartizione del fondo di incentivazione	pag. 6
Art. 9 - Accertamento delle attività svolte	pag. 8
Art. 10 - Modalità di corresponsione dell'incentivo e liquidazione	pag. 8
Art. 11 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	pag. 10
Art. 12 - Coincidenza di funzioni	pag. 10
Art. 13 - Disciplina delle varianti	pag. 10
Art. 14 - Suddivisione in lotti	pag. 10
Art. 15 - Confronto	pag. 10
Art. 16 - Entrata in vigore	pag. 11
Art. 17 - Rinvio	pag. 11
Definizioni	pag. 12

Art. 1 - Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è approvato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito «Codice») e s.m.i. e si applica agli appalti di servizi e forniture dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale della Toscana (ARPAT). Per quanto riguarda la materia dei lavori, incluse le manutenzioni, si rinvia a un distinto regolamento.
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 113 del Codice e s.m.i., esclusivamente per le seguenti attività:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti,
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici,
 - attività di Responsabile unico del procedimento;
 - attività di direzione dell'esecuzione,
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei servizi e forniture, nei tempi previsti, valorizzando le professionalità interne all'Agenzia e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
4. Il presente Regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'Agenzia, nei casi previsti dall'art. 3, comma 2.

Art. 2 - Modalità di costituzione del fondo

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il "Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche" (in seguito "Fondo"), è costituito da un importo non superiore al 2% modulato sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, in particolare, come dettagliato al seguente art. 8.
2. Detto importo confluisce in un apposito Fondo all'interno del quale sono distinte 2 quote con le seguenti finalità:
 - a) **l'80% delle risorse del Fondo** è destinato all'incentivazione dei soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del presente Regolamento per ciascun servizio o fornitura ed è ripartito, con le modalità ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento, ed oggetto di specifica contrattazione decentrata con le OO.SS. e le R.S.U.;
 - b) **Il restante 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti di ARPAT che svolgono direttamente o collaborano allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice per l'espletamento delle procedure di acquisizione di servizi e forniture.
2. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, ARPAT può ricorrere ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento svolte a favore di ARPAT dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nel presente regolamento e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti al medesimo personale.
3. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - a) responsabile unico del procedimento (RUP);
 - b) soggetto individuato per lo svolgimento delle attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - c) soggetto individuato per lo svolgimento delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) soggetto individuato per lo svolgimento delle attività di direzione dell'esecuzione;
 - e) soggetto individuato per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità;
 - f) collaboratori di supporto ai soggetti individuati per lo svolgimento delle attività che svolgono le funzioni di cui alle lettere precedenti.
4. Ai sensi dell'articolo n. 113 comma 3 del Codice, le attività tecniche affidate al personale con qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente Regolamento, ferma restando la quota spettante ai collaboratori.

Art. 4 - Presupposto per la destinazione al fondo

1. Presupposto per la destinazione al fondo delle risorse previste dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e della successiva attribuzione dell'incentivo al personale individuato è **l'inserimento dell'intervento nel programma biennale delle forniture e servizi e la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto** nei casi previsti dalle Linee Guida n. 3 ANAC.

Art. 5 - Costituzione del fondo

1. Per le forniture di beni e servizi l'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nella progettazione ed in particolare nel quadro economico di cui all'art. 23 D.Lgs 50/2016.
2. La costituzione del fondo avverrà sulla base dei seguenti elementi:
 - 1) **scaglioni di importo a base di gara o valore dell'accordo quadro o importo di adesione a contratti di soggetti aggregatori**
 - 2) **tipologia di appalto:**
 - a) **bassa complessità:** caratterizzata da ripetitività dell'acquisto, acquisti di natura standard che non richiedono particolare attività istruttoria, casi in cui la determinazione dell'importo a base di appalto è determinata in ragione del quantitativo di prodotti acquistati (elementi rinvenibili in caso di appalti di forniture a carattere di somministrazione periodica), in tal caso, la percentuale prevista per l'incentivazione delle attività dei soggetti individuati per lo svolgimento delle attività tecniche e loro collaboratori viene decurtata fino al 30% in sede di programmazione;
 - b) **media/alta complessità:** attività istruttoria complessa, caratterizzata anche da aspetti inerenti la sicurezza, che richiede integrazione tra diverse competenze, indagini di mercato (elementi rinvenibili in caso di appalti di beni da investimento e di servizi).

- 3 Nel caso di procedure finalizzate alla conclusione di "contratti di appalto", il Fondo è soggetto a rideterminazione, qualora il ribasso offerto in sede di gara sia superiore al 30% dell'importo posto a base di gara. In tal caso, l'importo a base di gara ai fini del calcolo dell'importo del fondo sarà ridotto in misura corrispondente.

La percentuale dell'importo posto a base di gara da destinare al Fondo è rapportata all'importo dell'appalto, sulla base della tabella che segue

SCAGLIONI DI IMPORTO A BASE DI GARA O VALORE DELL'ACCORDO QUADRO O IMPORTO DI ADESIONE A CONTRATTI DI SOGGETTI AGGREGATORI	PERCENTUALE DA APPLICARE
Fino a euro 500.000,00	2%
Per la parte eccedente i 500.000,00 euro e fino a euro 1.000.000,00	1,5%
Per la parte eccedente euro 1.000.000,00	1%

(es. gara 5.500.000 Euro -- importo incentivo pari a 62.500,00 Euro)

2% di 500.000 = 10.000,00, + 1,5% di (1.000.000,00-500.000,01) = 7.500,00, + 1% di (5.500.000,00-1.000.000,01) = 45.000

In caso di adesione a contratti di soggetti aggregatori il fondo viene calcolato sull'importo di adesione e sono incentivabili esclusivamente le funzioni di RUP in percentuale pari al 50% e degli eventuali collaboratori e, per l'intera percentuale, le funzioni di Direzione dell'esecuzione e di verifica della conformità.

In caso di procedure finalizzate alla conclusione di "accordi quadro" il fondo viene calcolato sul valore dell'accordo quadro.

Per gli accordi quadro, conclusi con più operatori economici, fermo restando la nomina del "Direttore dell'esecuzione del contratto", la quota spettante per l'attività di RUP (pari al 20%) è ripartita come segue: 60% al RUP dell'accordo quadro (fase di progettazione affidamento accordo quadro) e il 40% al RUP o ai RUP degli appalti attuativi come individuati in sede di decreto di aggiudicazione (fase di affidamento appalto attuativo). Nel caso di accordi quadro, conclusi con un solo operatore economico, le attività svolte dai RUP degli appalti attuativi non sono incentivabili. Resta ferma la quota spettante per l'attività di RUP dell'accordo quadro.

4. L'accantonamento del fondo sarà previsto nel provvedimento di indizione della procedura di gara e sarà individuato all'interno del quadro economico di ogni servizio o fornitura, in conformità al presente Regolamento ed alla normativa vigente in materia di programmazione.

Art. 6 - Modalità di assegnazione degli incarichi

- 1 Per ogni intervento di acquisto di forniture o servizio e per ciascuna attività tecnica di cui all'art. 1, punto 2, vengono individuati con provvedimento del Direttore amministrativo, il RUP, se non già definito in sede di programmazione e su proposta di questo i suoi collaboratori, il DEC e su proposta di quest'ultimo, i suoi collaboratori, nonché l'eventuale verificatore della regolare esecuzione e su proposta dello stesso, i suoi collaboratori. Per la funzione di controllo delle procedure di gara, essendo già stato previamente individuato il SAG, con provvedimento del Direttore amministrativo di cui sopra, verranno nominati i collaboratori del RSAG.
- 2 I collaboratori che partecipano all'attività di programmazione del piano investimenti, verranno ugualmente nominati con provvedimento del Direttore amministrativo, su proposta dei referenti della funzione di programmazione.
- 3 Con il sopracitato provvedimento sarà determinato il fondo sulla base dell'importo a base di gara previsto

dalla programmazione e nello stesso sarà evidenziato il ricorrere del presupposto (nomina Direttore dell'esecuzione), nonché il grado di complessità (bassa/media-alta) dell'appalto, saranno indicati i compiti che dovranno essere svolti dai collaboratori e le relative quote percentuali, nonché il cronoprogramma

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. A cadenza annuale, verrà pubblicato un avviso per acquisire la manifestazione di interesse del personale di comparto finalizzato alla formazione di un elenco che potrà essere utilizzato per l'individuazione dei "collaboratori". Tale elenco non è vincolante.
5. Eventuali modifiche all'individuazione dei soggetti incaricati possono essere apportate con provvedimento del Direttore amministrativo, su proposta del Dirigente competente/RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti del gruppo in esame.
6. I soggetti incaricati come referenti delle attività assumono la responsabilità diretta e personale delle attività svolte.
7. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
8. Nella scelta dei soggetti cui affidare le attività si deve tener conto:
 - della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia di prestazione;
 - della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale.

Art. 7 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Al fine di erogare l'incentivo per funzioni tecniche è necessario che le attività siano riferibili a contratti affidati mediante una procedura di gara o, comunque, una procedura comparativa, seppur in forma semplificata.
2. Il presente Regolamento non si applica altresì per procedure andate deserte per mancanza di offerte, revocate in autotutela o annullamento d'ufficio.

Art. 8 - Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è distinta per ciascuna attività tecnica, tra il responsabile delle attività tecniche e eventuali suoi collaboratori, in ragione della complessità e dell'importanza strategica come risulta dalla tabella che segue:

Attività tecniche art. 113 Codice	Soggetto individuato per lo svolgimento delle attività	Percentual e spettante per le attività/ funzioni ex art. 113 Codice tecniche	Funzioni svolte ex art. 113 Codice (quota spettante)	Collaboratori dei responsabili delle funzioni tecniche ex art. 113 Codice (quota spettante) (*)
1) Programmazione.	RUP ⁽¹⁾	Fino al	Fino al 60% della	Fino al 40% della

progettazione affidamento dell'esecuzione dell'appalto		20%	percentuale prevista per l'attività 1) Fino al 30 – fase di programmazione 2) fino al 20 – fase di esecuzione 3) fino al 10 – fase di verifica	percentuale prevista per l'attività 1) Fino al 20 – fase di programmazione 2) fino al 15 – fase di esecuzione 3) fino al 5 – fase di verifica
2) Programmazione della spesa per investimenti	- Referente art. 21 ⁽²⁾ - DT - RSPCSG - Referenti della programmazione e delle strutture che concorrono alla programmazione ⁽³⁾	Fino al 1%	Fino al 60% come segue 1) fino al 20% Referente art. 21 2) fino al 40%: - DT - RSPCSG - Referenti della programmazione delle strutture che concorrono alla programmazione	Fino al 40% della percentuale prevista per l'attività di programmazione
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando ed esecuzione dei contratti	- Responsabile predisposizione bando e atti di gara ⁽⁴⁾ - Responsabile controllo atti di gara ⁽⁵⁾ - Responsabile esecuzione ⁽⁶⁾	Fino al 29%	Fino al 60% come segue: 1) Fino al 30% Res. Predisposizione bando e atti di gara 2) fino al 20% – Responsabile controllo atti di gara 3) fino al 10% – Responsabile esecuzione	Fino al 40% (*) della percentuale prevista per l'attività di collaborazione alle tre fasi di cui: 1) Fino al 25% - fase predisposizione bando e atti di gara 2) fino al 10% – fase controllo controllo atti di gara 3) fino al 5% – fase di esecuzione
4) Direzione dell'esecuzione	Direttore dell'esecuzione come individuato negli atti ⁽⁷⁾	Fino al 40%	Fino al 80% della percentuale prevista per la funzione come segue fino al 60% direttore dell'esecuzione fino al 20% il Direttore/ operativi (se individuati)	Fino al 20% della percentuale prevista per l'attività (funzione di assistenti al Direttore dell'esecuzione)
5) Verificatore/certificatore regolare esecuzione	Responsabile della/e Struttura/ e interessate all'acquisto o personale del comparto appartenente alle stesse Strutture ⁽⁸⁾	Fino al 10%	Fino al 80% della percentuale prevista per l'attività	Fino al 20% della percentuale prevista per l'attività

*La percentuale spettante ai collaboratori è ripartita come segue

- fino al 30% ai collaboratori che svolgono attività semplici prevalentemente di natura esecutiva
- fino al 70% ai collaboratori che svolgono attività complesse che richiedono un adeguato grado di conoscenza e professionalità

Art. 9 - Accertamento delle attività svolte

1. Il dirigente competente/ RUP attesta l'esecuzione delle attività svolte dai propri collaboratori, il Direttore dell'esecuzione e il Verificatore della conformità provvedono a fornire al RUP le valutazioni relative ai propri collaboratori.
2. Nel caso in cui le attività tecniche siano state svolte dal dirigente competente/RUP, il medesimo certifica le attività svolte dai collaboratori di ciascuna delle attività tecniche e verifica che gli adempimenti non siano stati posti in essere in ritardo rispetto ai tempi previsti.
3. Il dirigente competente/ RUP certifica, in apposita relazione, per ciascuna attività tecnica l'avvenuta prestazione, il rispetto dei tempi previsti l'importo dell'incentivo e determina gli importi spettanti ai singoli soggetti nei limiti massimi previsti dalle percentuali individuate nel decreto nomina.
4. Ai fini della erogazione degli incentivi è necessario l'**accertamento positivo** dell'effettuazione delle singole attività da parte dei soggetti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
5. Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo, nell'ambito della percentuale massima prevista, il dirigente/RUP tiene conto:
 - 1) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - 2) della completezza della funzione svolta;
 - 3) della competenza e professionalità dimostrate;
 - 4) delle attività relazionali intercorse tra i soggetti individuati per ogni appalto, con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo
6. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'intervento di cui al quadro economico oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, per motivi direttamente imputabili ai soggetti, limitatamente alle attività eseguite, la quota spettante viene ridotta come previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
7. Qualora si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara, il mancato avvio dei servizi o la mancata acquisizione delle forniture, non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite; in questo caso le funzioni di RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.
8. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Modalità di corresponsione dell'incentivo e liquidazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nella tabella di riferimento di cui all'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal precedente articolo 8.
2. La corresponsione e liquidazione dell'incentivo è disposta con decreto del Direttore Amministrativo su proposta del dirigente del settore competente/RUP, per ciascuna delle attività tecniche sulla base della relazione predisposta dal RUP.
3. La liquidazione dei compensi viene effettuata per i "Soggetti individuati per lo svolgimento delle attività di cui alla tabella dell'art. 6, come segue.
 - **per l'attività di RUP:** nel caso di servizi e forniture di durata pluriennale, il 50% della quota con l'aggiudicazione della gara e il restante 50% all'emissione del certificato di regolare esecuzione, nel

caso di servizi/forniture a esecuzione immediata avviene a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione,

- **per l'attività di predisposizione e controllo delle procedure:** intera quota con l'aggiudicazione,
 - **per l'attività di direzione dell'esecuzione** nel caso di servizi e forniture di durata pluriennale, la liquidazione della quota avverrà a cadenza annuale ed è quantificata su quanto regolarmente eseguito/accertato, nel caso di servizi/forniture a esecuzione immediata avviene a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione;
 - **per l'attività di verificatore della conformità:** intera quota, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione
4. Nel caso di **accordi quadro**, la liquidazione dell'incentivo sarà effettuata come segue
- **il 50% dell'incentivo spettante per l'esecuzione delle attività di RUP dell'accordo quadro:** alla stipula del contratto, il rimanente 50% sarà liquidato a cadenza annuale in relazione agli importi liquidati a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione;
 - **il 50% dell'incentivo spettante per l'esecuzione delle attività di RUP degli appalti attuativi** sarà liquidato a cadenza annuale in relazione agli importi liquidati a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione;
5. In caso di **adesione a contratti di soggetti aggregatori**, la liquidazione dell'incentivo sarà effettuata come segue:
- **il 50% dell'incentivo spettante per la funzione di RUP:** all'emissione dell'atto di adesione (con esito positivo),
 - **il rimanente 50%** sarà liquidato, al termine del contratto, all'emissione del certificato di regolare esecuzione o in caso di contratti di durata pluriennale di somministrazione periodica, a cadenza annuale in relazione agli importi liquidati a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione;
 - **per le attività di Direzione dell'esecuzione** la liquidazione della quota spettante avverrà al termine del contratto, all'emissione del certificato di regolare esecuzione o nel caso contratti di durata pluriennale di somministrazione periodica avverrà a cadenza annuale in relazione agli importi liquidati a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione,
 - **per l'attività di Verificatore della conformità:** intera quota, con il certificato di regolare esecuzione.
6. La liquidazione dei compensi spettanti ai collaboratori, come individuati nella richiamata tabella dell'art. 6, avviene con le medesime modalità previste per Soggetti individuati per lo svolgimento delle attività.
7. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, non potranno in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Settore Gestione delle Risorse Umane, sui relativi atti di liquidazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'importo relativo agli incentivi rientra nel computo del compenso incentivante per attività aggiuntive di cui all'Accordo di contrattazione integrativa del 19/09/2017 (Decreto presa atto DDG n. 134 del 06/10/2017). Pertanto, nel caso in cui l'importo del compenso incentivante per attività aggiuntive annuale del singolo dipendente superi i 5.000 euro, il 33% dell'incentivo dello stesso, come previsto dal citato Accordo, sarà detratto dal compenso spettante per la produttività. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.
8. Gli importi liquidati sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione.
9. Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno o prive dell'accertamento positivo sull'attività

svolta, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del presente regolamento.

Art. 11 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui durante le procedure per l'affidamento dei servizi o forniture non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione per cause imputabili ai responsabili delle attività tecniche e dei loro collaboratori, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come previsti nel provvedimento, l'incentivo spettante è ridotto nella misura del 10% per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 50%.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti, o per altre cause che possano essere opportunamente motivate.

Art. 12 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto destinatario dell'incentivo vengano a confluire, nell'ambito della stessa procedura, più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo si sommano le relative percentuali con un abbattimento del 50% sulla percentuale più bassa.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 13 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti contrattuali, previste dal vigente Codice dei contratti pubblici (per es: rinnovi, proroghe, forniture complementari, quinto d'obbligo, servizi aggiuntivi ecc), contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni nella progettazione quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 14 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq), del d.lgs n. 50 18 aprile 2016 e s.m.i.), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg) , del d.lgs n. 50 18 aprile 2016 e s.m.i.).

Art. 15 - Confronto

1. Entrambe le parti aziendale e sindacale si impegnano a valutare entro 24 mesi dall'adozione del presente regolamento, l'applicazione a regime del presente regolamento e a riconfermare l'accordo ovvero a ritrovare l'accordo.

Art. 16 - Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento si applica a forniture e servizi, per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
- 2 Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a forniture e servizi per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a **condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse** necessarie ed esclusivamente per le attività incentivate svolte successivamente all'11 2018, per le quali è possibile prevedere i corrispondenti importi nel budget di esercizio, ai sensi dell'art. 1, comma 526, L. n. 205/2017.

Art. 17 - Rinvio

- 1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge

Definizioni

⁽¹⁾ il **RUP** per legge può essere un dirigente o personale del comparto appartenente a categoria non inferiore a "D", di norma in ARPAT è identificato nel dirigente responsabile del Settore per cui viene effettuato l'appalto;

Collaboratori: personale del comparto - sono dipendenti nominati formalmente su proposta del RUP che lo seguiranno nelle tre fasi (programmazione-affidamento; esecuzione)

⁽²⁾ Referente art. 21 per il programma : Direttore amministrativo;

⁽³⁾ Referente/i Settore/i che concorrono alla programmazione: Dirigenti Responsabili dei Settori che concorrono alla programmazione; Collaboratori: personale assegnato ai Settori che concorrono alla programmazione;

4) Responsabile della funzione predisposizioni atti: Responsabile Provveditorato SAAV

5) Responsabile controllo atti di gara: Responsabile Settore Affari generali;

6) Responsabile esecuzione: di norma il Direttore amministrativo o altro Dirigente in caso di coincidenza con altra funzione all'interno del medesimo procedimento.

Collaboratori del Responsabile della funzione: personale nominato dal responsabile della funzione; in caso di coincidenza delle funzioni vedi regolamento.

7) Direttore dell'esecuzione/direttore operativo: può essere un dirigente o personale del comparto appartenente a categoria non inferiore a "D" a cui compete la funzione di controllo del contratto, di norma è il Responsabile della/e Struttura/e interessate all'acquisto o personale del comparto appartenente alle stesse Strutture

8) Verificatori: dirigente o personale del comparto appartenente a categoria non inferiore a "D" a cui compete la funzione di verifica di conformità

